



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

**Provvedimento n. 6**

**del 19 dicembre 2018**

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Nullità delle iscrizioni

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- AVUTO CONTO** dell'entrata in vigore del nuovo applicativo di gestione del Registro del CONI per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in esercizio dall'8 gennaio 2018;
- AVUTO RIGUARDO** della fase di transizione tra i due applicativi, nonché della graduale implementazione di sistema ivi inclusa quella della gestione delle cancellazioni delle iscrizioni delle Associazioni/Società sportive, per i casi di revoca/nullità di cui agli artt. 6 e 7 del richiamato Regolamento anche per i casi il cui relativo iter di verifica, di fatto, si sia concluso alla fine dell'anno 2017;
- PRESO ATTO** che le funzioni informatiche che consentono la cancellazione delle iscrizioni sono state rilasciate, nell'ambiente di esercizio, il 29 ottobre 2018, data da cui si attualizza, di fatto, l'adozione del presente provvedimento;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*  
a) *abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se*

*obbligatorio, errato;*

*b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";*

- PRESO ATTO** dei controlli effettuati dal CONI, nell'ambito delle verifiche sulla regolarità delle iscrizioni, con particolare riferimento alle Società Sportive Dilettantistiche lucrative introdotte dalla Legge di Bilancio del 2018 (Legge del 27 dicembre 2017 n. 205) (in elenco Allegato "A"), per le quali si accertava la iscrizione al Registro e la documentazione caricata nella specifica sezione ad opera degli Organismi sportivi attestante la forma giuridica di lucrativa, oltretutto, l'assenza dei peculiari requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi, ancora da stabilirsi da parte del CONI come illustrato in relazione Allegato "B";
- AVUTO CONTO** che il D.L. del 12 luglio 2018 n°87 (cosiddetto Decreto Dignità) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 ha espunto dal sistema sportivo dilettantistico le Società Sportive Dilettantistiche lucrative introdotte in precedenza con la Legge di Bilancio del 2018 e per le quali, in ogni caso, il CONI non aveva deliberato modalità e requisiti per il loro riconoscimento ai fini sportivi;
- RILEVATO** che le Società Sportive Dilettantistiche lucrative (in elenco Allegato "A") non avendo provveduto a correggere la natura giuridica dopo il 12 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. del 12 luglio 2018 n°87 (cosiddetto Decreto Dignità), risultano essere carenti del requisito della costituzione ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002;
- TENUTO CONTO** dell'esito delle verifiche effettuate dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, per i casi di cui ai punti sopra menzionati, con riferimento al singolo rapporto di affiliazione in essere ovvero riferite a più rapporti di affiliazione come dettagliatamente in dicato in relazione Allegato B;
- PRESO ATTO** inoltre, della segnalazione trasmessa dall' Organismo sportivo CSI in ordine alla **ITALIA IMPRESE SRL IN LIQUIDAZIONE cf 06429581009** che, benché presente nel Registro quale affiliata all'Ente dal 21/02/2006, non sembra sia stato mai sottoscritto un rapporto di affiliazione ; posizione dettagliatamente descritta in relazione Allegato "B";
- AVUTO RIGUARDO** altresì, della segnalazione ricevuta dall' Organismo sportivo FMSI per la **APPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA cf 80015170568** (in elenco Allegato "A"), in relazione all'erronea indicazione del codice fiscale sin dalla data di iscrizione avvenuta il 21/09/2009;

## DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, per le n. 10 Società sportive di cui alla relazione, Allegato "B", per i presupposti e le motivazioni contenuti nella stessa relazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'addebito alla Federazione Italiana Tennis (FIT) ed agli EPS ACSI, ASI, CSAIn, CSI, MSP ITALIA e UISP della riscontrata violazione alle disposizioni CONI e, limitatamente agli Enti di Promozione anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza;

Segretario Generale  
Carlo Mornati



## NULLITA' ISCRIZIONI - ART. 7 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

	Denominazione	Cod.fisc	Nome Resp. Legale	Cognome Resp. Legale	Affiliazioni	Prov	Data Iscr. Registro nulla
1	ITALIA IMPRESE SRL IN LIQUIDAZIONE	'06429581009	ROSA	ROBERTO	CSI - 00300003 (01/01/2018 - 31/12/2018)	FR	21/02/2006
2	HAPPY FIT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA S.R.L.	'02710830189	SAMUELA	BARBARO	ACSI - 115043 (03/05/2018 - 31/12/2018)	PV	03/08/2018
3	CAMPADDEL SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A R.L.	'03769850920	MAURIZIO	SERRA	FIT - 20020718 (05/07/2018 - 31/12/2018)	CA	07/07/2018
4	MIRTESE 2.0 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	'01176510574	SONIA	COSTANZI	UISP - N030842 (02/05/2018 - 31/08/2018)	RI	02/05/2018
5	MILANO GYMS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA	'14476691002	DOMENICO	MERCURI	ASI - LAZ-RM4370 (07/03/2018 - 31/12/2018)	RM	15/05/2018
6	TC 1995 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA SRL	'02018930384	ANNALISA	ZANNONI	CSAIn - 242464 (01/01/2018 - 31/12/2018)	FE	03/04/2018
7	ROMANA VILLAGE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A R.L.	'14634121009	FABRIZIO	IARPOCE	FIT - 12130418 (17/04/2018 - 31/12/2018)   ASI - LAZ-RM4359 (27/02/2018 - 31/12/2018)	RM	17/04/2018
8	ALMA 25100 SRL	'03786330989	MATTEO	MUSICCO	CSI - 02501560 (19/03/2018 - 31/08/2018)	BS	24/03/2018
9	RONCHIVERDI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA PER AZIONI	'02008240018	VITTORIO	ZUNINO	CSAIn - 242573 (01/01/2018 - 31/12/2018)   MSP _Italia - TO100948 (15/05/2018 - 31/08/2018)	TO	17/05/2018
10	APPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	'80015170568	PIERLUIGI	TASCIOTTI	FMSI - 79 (01/04/2018 - 31/03/2019)	VT	21/09/2009



Allegato "B" al Provvedimento n. 6/2018

Attività per la Segreteria Generale  
Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS e AB

Roma, 11 dicembre 2018

### RELAZIONE

**OGGETTO: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Nullità delle iscrizioni.**

Con riferimento ai casi di nullità delle iscrizioni di cui all'articolo 7 comma 1 lett. a), b) del "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche", si fornisce opportuna motivazione delle ragioni giustificatrici dell'adozione, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche", del provvedimento di cancellazione delle seguenti Associazioni/Società sportive dal Registro Nazionale del CONI.

(1) <b>ITALIA IMPRESE SRL IN LIQUIDAZIONE</b>
(2) <b>06429581009</b>
(3) Mancanza fin dal momento dell'iscrizione dei requisiti richiesti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) del Regolamento di funzionamento del Registro.
(4) L'Ente di Promozione Sportiva CSI in data 24/05/2018 ha richiesto la cancellazione della società con Codice Fiscale, CF 06429581009, per mancanza dei requisiti previsti. Con successiva nota del 02/08/2018, il CSI, invitato a fornire chiarimenti in merito, precisava di non aver trovato rispondenza tra l'archivio CSI e quello del Registro e, di non essere in possesso di alcuna documentazione relativa all'associazione non avendone conoscenza, confermando con ciò la richiesta di cancellazione dal Registro, precedentemente avanzata, a partire dalla data di prima affiliazione.  Lo scrivente ufficio, a seguito della discrasia segnalata dal CSI si è attivato per le opportune verifiche sulle due piattaforme del CONI.

*Legenda tabella*

(1) Denominazione Associazione/Società sportiva
(2) Codice Fiscale
(3) Motivi per la cancellazione
(4) Istruttoria
(5) Conclusioni



Da una prima verifica nella nuova piattaforma del Registro, attiva da gennaio 2018, con il suddetto Codice Fiscale non è stata rilevata alcuna documentazione attinente alla "ITALIA IMPRESE SRL IN LIQUIDAZIONE". L'unico documento rilevato è il certificato attestante il rinnovo dell'affiliazione per la stagione sportiva 2017/2018 del soggetto denominato "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CSI COMITATO DI FROSINONE".

Nella precedente piattaforma con il CF 06429581009, alla data del 31/12/2017, era presente l'iscrizione n. 1184 conseguita in data 21/02/2006 dal soggetto denominato "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CSI COMITATO DI FROSINONE", affiliato CSI con codice affiliazione 00300003, sede legale in Frosinone, Corso della Repubblica snc, Legale Rappresentante sig. Roberto Rosa.

Viste le suddette risultanze l'ufficio scrivente ha provveduto ad effettuare un'approfondita verifica negli archivi dalla quale è stato riscontrato che il soggetto denominato "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CSI COMITATO DI FROSINONE", affiliato CSI con codice affiliazione 00300003, all'atto dell'iscrizione, aveva dichiarato il CF **92004570609** che dal controllo sul sito dell'Agenzia delle Entrate risulta correttamente attribuito al "CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO DI FROSINONE", struttura territoriale del CSI, che in quanto tale, non possiede i requisiti per l'iscrizione al Registro. Tale Codice Fiscale è stato successivamente modificato dal CSI, in "**06429581009**" attraverso l'iter alternativo a cui il CSI ha aderito a far data dal 18/02/2009. Tale iter, infatti, a tale data, prevedeva che ogni variazione poteva essere apportata solo tramite il CSI. L'associazione, in ogni caso, era tenuta a monitorare le informazioni presenti nella sua area personale, sollecitando lo stesso CSI ad intervenire direttamente o per il tramite dello scrivente ufficio alla rettifica dei dati qualora fossero state riscontrate informazioni non veritiere. Le norme vigenti, comunque, già prevedevano che l'accertamento d'ufficio dell'utilizzo di un Codice Fiscale errato determinasse la nullità dell'iscrizione stessa.

Alla data del 31/12/2017, momento in cui sono stati trasferiti i dati nella nuova piattaforma Registro 2.0 è scattato il controllo dei Codici Fiscali con la Banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce la denominazione presente in Anagrafe Tributaria. Pertanto per il CF **06429581009**, inserito dal CSI, la denominazione è risultata "ITALIA IMPRESE SRL IN LIQUIDAZIONE" società che, inoltre, da un controllo sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è risultata estinta in data 31/12/2017.

(5) L'esito della istruttoria ha evidenziato per la "ITALIA IMPRESE SRL IN LIQUIDAZIONE", CF **06429581009**, la nullità dell'iscrizione al Registro conseguita in data 21/02/2006 in quanto carente del requisito relativo all'affiliazione di cui all'art. 3, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale.

(1) **APPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**

(2) **80015170568**

(3) Codice fiscale oppure il numero della partita IVA, se obbligatorio, errato.

(4) La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) con nota del 04/10/2018 ha richiesto la cancellazione della "APPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", non tra le affiliate FMSI, il cui Codice Fiscale 80015170568 era stato registrato per errore nello Statuto della ASSOCIAZIONE MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA di Viterbo, CF 90041570566, affiliata con codice 79.

A seguito della segnalazione della FMSI l'ufficio scrivente ha provveduto ad attivare le verifiche nelle due piattaforme del Registro.

*Legenda tabella*

(1) Denominazione Associazione/Società sportiva
(2) Codice Fiscale
(3) Motivi per la cancellazione
(4) Istruttoria
(5) Conclusioni



Dal controllo nella precedente data del 31/12/2017 era presente l'iscrizione n. 95319 conseguita in data 21/09/2009 dalla ASSOCIAZIONE MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA DI VITERBO, quale affiliata FMSI con codice 79, identificata con CF 80015170568, con sede legale in Viale A. Diaz 19, 01100 Viterbo, legale rappresentante Pierluigi Tasciotti. Tale iscrizione è stata conseguita dall'affiliata FMSI previa presentazione al Comitato CONI territorialmente competente della dichiarazione sostitutiva, nella quale il legale rappresentante assumeva la responsabilità della veridicità dei dati inseriti nel Database del Registro, in particolare il Codice Fiscale il cui erroneo inserimento determina la nullità dell'iscrizione.

All'atto del trasferimento dei dati nella nuova piattaforma del Registro 2.0, attiva dal 1° gennaio 2018 è scattato il controllo dei Codici Fiscali con la Banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce la denominazione presente in Anagrafe Tributaria e pertanto con il CF 80015170568 la denominazione è risultata APPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA. Nella nuova piattaforma, con lo stesso codice affiliazione 79 sono presenti le iscrizioni della APPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, CF 80015170568, e della ASSOCIAZIONE MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA, CF 90041570566, conseguite, rispettivamente, in data 21/09/2009 e 16/11/2018.

(5) L'esito della istruttoria ha evidenziato per la "APPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" CF 80015170568, la nullità dell'iscrizione al Registro, conseguita in data 21/09/2009, per il Codice Fiscale errato ex art. 7, c. 1 lett. a) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale.

(1) **MIRTENSE 2.0 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA**

(2) **01176510574**

(3) Mancanza fin dal momento dell'iscrizione dei requisiti richiesti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento di funzionamento del Registro.

(4) La Legge di Bilancio del 2018 (Legge del 27 dicembre 2017 n. 205) aveva dato l'opportunità per gli operatori dello sport di poter utilizzare un nuovo strumento per lo svolgimento dell'attività dilettantistica sportiva, introducendo per la prima volta lo scopo di lucro, con la nascita della Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (di seguito e per brevità: SSD lucrativa).

Alcune Associazioni/Società sportive avevano così deciso di optare per l'utilizzo di questo nuovo strumento messo a disposizione dal Legislatore senza attendere che il CONI deliberasse i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi di questo nuovo soggetto giuridico.

Tuttavia in seguito dell'entrata in vigore del Decreto Dignità (D.L. del 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n° 96), con particolare riferimento all'art. 13 del testo, il nuovo strumento giuridico introdotto dal Legislatore veniva espunto dal sistema sportivo dilettantistico italiano.

L'Ufficio Organismi Sportivi (di seguito\_ UOS), in ragione di quanto sopra evidenziato, aveva provveduto ad avvertire e dissuadere gli Organismi sportivi dal porre in essere rapporti di affiliazione, finalizzati all'iscrizione al Registro del CONI, con le suddette SSD lucrative rilevando, in caso contrario, la forzatura della procedura informatica di iscrizione per la mancanza della specifica forma giuridica in piattaforma e per l'assenza dei peculiari requisiti ancora da stabilirsi.

*Legenda tabella*

(1) Denominazione Associazione/Società sportiva
(2) Codice Fiscale
(3) Motivi per la cancellazione
(4) Istruttoria
(5) Conclusioni



Nel corso dell'anno 2018 l'UOS, nell'ambito delle verifiche di competenza sulla regolarità delle iscrizioni, comunicava in data 09/05/2018 all'Organismo sportivo UISP Nazionale la non idoneità della SSD lucrativa in oggetto, risultata iscritta a far data dal 02/05/2018 al Registro Nazionale, perché costituita con una forma giuridica ancora non recepita nel Regolamento di funzionamento del Registro.

All'esito dei recenti e nuovi controlli per la posizione nel Registro della SSD lucrativa, il soggetto con CF 01176510574 ha evidenziato ancora nella denominazione il carattere lucrativo e nella sezione documentale il permanere (in quanto caricato da UISP) del modulo di richiesta di affiliazione quale società lucrativa e dell'atto notarile di costituzione (notaio Laurora in Roma, Repertorio n. 66.700 Raccolta n. 27.691 del 22/02/2018).

Pertanto, in assenza di documentazione attestante l'ulteriore trasformazione in SSD si rileva, di fatto, la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento.

(5) L'esito della istruttoria ha evidenziato per la **MIRTENSE 2.0 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (01176510574)**, la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento, ovvero, per la natura giuridica difforme dall'art. 90 della L. n° 289/2002, con conseguente cancellazione dal Registro Nazionale del CONI, per nullità dell'iscrizione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento.

(1) **CAMPADEL SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A R.L.**

(2) **03769850920**

(3) Mancanza fin dal momento dell'iscrizione dei requisiti richiesti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento di funzionamento del Registro.

(4) La Legge di Bilancio del 2018 (Legge del 27 dicembre 2017 n. 205) aveva dato l'opportunità per gli operatori dello sport di poter utilizzare un nuovo strumento per lo svolgimento dell'attività dilettantistica sportiva, introducendo per la prima volta lo scopo di lucro, con la nascita della Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (di seguito e per brevità: SSD lucrativa).

Alcune Associazioni/Società sportive avevano così deciso di optare per l'utilizzo di questo nuovo strumento messo a disposizione dal Legislatore senza attendere che il CONI deliberasse i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi di questo nuovo soggetto giuridico.

Tuttavia in seguito dell'entrata in vigore del Decreto Dignità (D.L. del 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n° 96), con particolare riferimento all'art. 13 del testo, il nuovo strumento giuridico introdotto dal Legislatore veniva espunto dal sistema sportivo dilettantistico italiano.

L'Ufficio Organismi Sportivi (di seguito\_ UOS), in ragione di quanto sopra evidenziato, aveva provveduto ad avvertire e dissuadere gli Organismi sportivi dal porre in essere rapporti di affiliazione, finalizzati all'iscrizione al Registro del CONI, con le suddette SSD lucrative rilevando, in caso contrario, la forzatura della procedura informatica di iscrizione per la mancanza della specifica forma giuridica in piattaforma e per l'assenza dei peculiari requisiti ancora da stabilirsi.

Nel corso dell'anno 2018 l'UOS, nell'ambito delle verifiche di competenza sulla regolarità delle iscrizioni, riscontrava la non idoneità della SSD lucrativa in oggetto, risultata iscritta a far data dal 07/07/2018 al Registro

*Legenda tabella*

(1) Denominazione Associazione/Società sportiva
(2) Codice Fiscale
(3) Motivi per la cancellazione
(4) Istruttoria
(5) Conclusioni



Nazionale, perché costituita con una forma giuridica ancora non recepita nel Regolamento di funzionamento del Registro.

All'esito dei recenti e nuovi controlli per la posizione nel Registro della SSD lucrativa, il soggetto con CF 03769850920 ha evidenziato ancora nella denominazione il carattere lucrativo e nella sezione documentale il permanere (in quanto caricato da FIT) dell'atto notarile di costituzione (notaio Polli in Cagliari, Repertorio n. 27326 Raccolta n. 15556 del 15/02/2018).

Pertanto, in assenza di documentazione attestante l'ulteriore trasformazione in SSD si rileva, di fatto, la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento.

(5) L'esito della istruttoria ha evidenziato per la **CAMPADEL SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A R.L. (03769850920)** la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento, ovvero, la natura giuridica difforme dall'art. 90 della L. n° 289/2002, con conseguente cancellazione dal Registro Nazionale del CONI, per nullità dell'iscrizione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento.

(1) **HAPPY FIT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA S.R.L.**

(2) **02710830189**

(3) Mancanza fin dal momento dell'iscrizione dei requisiti richiesti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento di funzionamento del Registro.

(4) La Legge di Bilancio del 2018 (Legge del 27 dicembre 2017 n. 205) aveva dato l'opportunità per gli operatori dello sport di poter utilizzare un nuovo strumento per lo svolgimento dell'attività dilettantistica sportiva, introducendo per la prima volta lo scopo di lucro, con la nascita della Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (di seguito e per brevità: SSD lucrativa).

Alcune Associazioni/Società sportive avevano così deciso di optare per l'utilizzo di questo nuovo strumento messo a disposizione dal Legislatore senza attendere che il CONI deliberasse i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi di questo nuovo soggetto giuridico.

Tuttavia in seguito dell'entrata in vigore del Decreto Dignità (D.L. del 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n° 96), con particolare riferimento all'art. 13 del testo, il nuovo strumento giuridico introdotto dal Legislatore veniva espunto dal sistema sportivo dilettantistico italiano.

L'Ufficio Organismi Sportivi (di seguito\_ UOS), in ragione di quanto sopra evidenziato, aveva provveduto ad avvertire e dissuadere gli Organismi sportivi dal porre in essere rapporti di affiliazione, finalizzati all'iscrizione al Registro del CONI, con le suddette SSD lucrative rilevando, in caso contrario, la forzatura della procedura informatica di iscrizione per la mancanza della specifica forma giuridica in piattaforma e per l'assenza dei peculiari requisiti ancora da stabilirsi.

Nel corso dell'anno 2018 l'UOS, nell'ambito delle verifiche di competenza sulla regolarità delle iscrizioni, comunicava in data 23/05/2018 all'Organismo sportivo ACSI Nazionale la non idoneità della SSD lucrativa in oggetto, risultata affiliata ACSI come lucrativa a far data dal 03/05/2018, perché costituita con una forma giuridica ancora non recepita nel Regolamento di funzionamento del Registro.

*Legenda tabella*

(1) Denominazione Associazione/Società sportiva
(2) Codice Fiscale
(3) Motivi per la cancellazione
(4) Istruttoria
(5) Conclusioni



All'esito dei recenti e nuovi controlli per la posizione nel Registro della SSD lucrativa, iscritta a far data dal 03/08/2018, il soggetto con CF 02710830189 ha evidenziato ancora nella denominazione il carattere lucrativo e nella sezione documentale il permanere (in quanto caricato da ACSI) del modulo di richiesta di affiliazione quale società lucrativa e dell'atto notarile di costituzione (notaio Cellerino in Vigevano, Repertorio n. 45.696 Raccolta n. 11.770 del 20/03/2018).

Pertanto, in assenza di documentazione attestante l'ulteriore trasformazione in SSD si rileva, di fatto, la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento.

(5) L'esito della istruttoria ha evidenziato per la **HAPPY FIT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA S.R.L. (02710830189)** la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento, ovvero, la natura giuridica difforme dall'art. 90 della L. n° 289/2002, con conseguente cancellazione dal Registro Nazionale del CONI, per nullità dell'iscrizione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento.

(1) **ALMA 25100 SRL**

(2) **03786330989**

(3) Mancanza fin dal momento dell'iscrizione dei requisiti richiesti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento di funzionamento del Registro.

(4) La Legge di Bilancio del 2018 (Legge del 27 dicembre 2017 n. 205) aveva dato l'opportunità per gli operatori dello sport di poter utilizzare un nuovo strumento per lo svolgimento dell'attività dilettantistica sportiva, introducendo per la prima volta lo scopo di lucro, con la nascita della Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (di seguito e per brevità: SSD lucrativa).

Alcune Associazioni/Società sportive avevano così deciso di optare per l'utilizzo di questo nuovo strumento messo a disposizione dal Legislatore senza attendere che il CONI deliberasse i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi di questo nuovo soggetto giuridico.

Tuttavia in seguito dell'entrata in vigore del Decreto Dignità (D.L. del 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n° 96), con particolare riferimento all'art. 13 del testo, il nuovo strumento giuridico introdotto dal Legislatore veniva espunto dal sistema sportivo dilettantistico italiano.

L'Ufficio Organismi Sportivi (di seguito\_ UOS), in ragione di quanto sopra evidenziato, aveva provveduto ad avvertire e dissuadere gli Organismi sportivi dal porre in essere rapporti di affiliazione, finalizzati all'iscrizione al Registro del CONI, con le suddette SSD lucrative rilevando, in caso contrario, la forzatura della procedura informatica di iscrizione per la mancanza della specifica forma giuridica in piattaforma e per l'assenza dei peculiari requisiti ancora da stabilirsi.

Nel corso dell'anno 2018 l'UOS, nell'ambito delle verifiche di competenza sulla regolarità delle iscrizioni, comunicava in data 06/04/2018 all'Organismo sportivo CSI Nazionale la non idoneità della SSD lucrativa in oggetto, risultata iscritta a far data dal 24/03/2018 al Registro Nazionale, perché costituita con una forma giuridica ancora non recepita nel Regolamento di funzionamento del Registro.

*Legenda tabella*

(1) Denominazione Associazione/Società sportiva
(2) Codice Fiscale
(3) Motivi per la cancellazione
(4) Istruttoria
(5) Conclusioni

All'esito dei recenti e nuovi controlli per la posizione nel Registro della SSD lucrativa, il soggetto con CF 03786330989 ha evidenziato nella sezione documentale il permanere (in quanto caricato da CSI) del modulo di richiesta di affiliazione quale società lucrativa e della visura camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, nella quale si riporta l'atto notarile (notaio Peperoni in Brescia, Repertorio n. 13405 Raccolta n. 7469 del 15/03/2018) attestante sia la variazione dell'oggetto sociale a carattere lucrativo che la variazione della denominazione a carattere lucrativo: da ALMA 25100 SRL in **ALMA 25100 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA**.

Pertanto, in assenza di documentazione attestante l'ulteriore trasformazione in SSD si rileva, di fatto, la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento.

(5) L'esito della istruttoria ha evidenziato per la **ALMA 25100 SRL (03786330989)** la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento, ovvero, la natura giuridica difforme dall'art. 90 della L. n° 289/2002, con conseguente cancellazione dal Registro Nazionale del CONI, per nullità dell'iscrizione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento.

**(1) RONCHIVERDI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA PER AZIONI**

**(2) 02008240018**

(3) Mancanza fin dal momento dell'iscrizione dei requisiti richiesti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento di funzionamento del Registro.

(4) La Legge di Bilancio del 2018 (Legge del 27 dicembre 2017 n. 205) aveva dato l'opportunità per gli operatori dello sport di poter utilizzare un nuovo strumento per lo svolgimento dell'attività dilettantistica sportiva, introducendo per la prima volta lo scopo di lucro, con la nascita della Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (di seguito e per brevità: SSD lucrativa).

Alcune Associazioni/Società sportive avevano così deciso di optare per l'utilizzo di questo nuovo strumento messo a disposizione dal Legislatore senza attendere che il CONI deliberasse i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi di questo nuovo soggetto giuridico.

Tuttavia in seguito dell'entrata in vigore del Decreto Dignità (D.L. del 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n° 96), con particolare riferimento all'art. 13 del testo, il nuovo strumento giuridico introdotto dal Legislatore veniva espunto dal sistema sportivo dilettantistico italiano.

L'Ufficio Organismi Sportivi (di seguito\_ UOS), in ragione di quanto sopra evidenziato, aveva provveduto ad avvertire e dissuadere gli Organismi sportivi dal porre in essere rapporti di affiliazione, finalizzati all'iscrizione al Registro del CONI, con le suddette SSD lucrative rilevando, in caso contrario, la forzatura della procedura informatica di iscrizione per la mancanza della specifica forma giuridica in piattaforma e per l'assenza dei peculiari requisiti ancora da stabilirsi.

Nel corso dell'anno 2018 l'UOS, nell'ambito delle verifiche di competenza sulla regolarità delle iscrizioni, comunicava in data 22/05/2018 all'Organismo sportivo CSAIN Nazionale la non idoneità della SSD lucrativa in oggetto, risultata iscritta a far data dal 17/05/2018 al Registro Nazionale, perché costituita con una forma giuridica ancora non recepita nel Regolamento di funzionamento del Registro.

*Legenda tabella*

(1) Denominazione Associazione/Società sportiva
(2) Codice Fiscale
(3) Motivi per la cancellazione
(4) Istruttoria
(5) Conclusioni



All'esito dei recenti e nuovi controlli per la posizione nel Registro della SSD lucrativa, il soggetto con CF 02008240018 ha evidenziato ancora nella denominazione il carattere lucrativo e nella sezione documentale il permanere (in quanto caricato da CSAIN e MSP\_Italia) del modulo di richiesta di affiliazione quale società lucrativa e dell'atto notarile di costituzione (in quanto caricato da CSAIN) rogato dal notaio Vidari in Torino (Repertorio n. 74.166 Raccolta n. 11.157 del 20/04/2018).

Pertanto, in assenza di documentazione attestante l'ulteriore trasformazione in SSD si rileva, di fatto, la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento.

(5) L'esito della istruttoria ha evidenziato per la **RONCHIVERDI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA PER AZIONI (02008240018)** la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento, ovvero, la natura giuridica difforme dall'art. 90 della L. n° 289/2002, con conseguente cancellazione dal Registro Nazionale del CONI, per nullità dell'iscrizione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento.

(1) **ROMANA VILLAGE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A R.L.**

(2) **14634121009**

(3) Mancanza fin dal momento dell'iscrizione dei requisiti richiesti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento di funzionamento del Registro.

(4) La Legge di Bilancio del 2018 (Legge del 27 dicembre 2017 n. 205) aveva dato l'opportunità per gli operatori dello sport di poter utilizzare un nuovo strumento per lo svolgimento dell'attività dilettantistica sportiva, introducendo per la prima volta lo scopo di lucro, con la nascita della Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (di seguito e per brevità: SSD lucrativa).

Alcune Associazioni/Società sportive avevano così deciso di optare per l'utilizzo di questo nuovo strumento messo a disposizione dal Legislatore senza attendere che il CONI deliberasse i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi di questo nuovo soggetto giuridico.

Tuttavia in seguito dell'entrata in vigore del Decreto Dignità (D.L. del 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n° 96), con particolare riferimento all'art. 13 del testo, il nuovo strumento giuridico introdotto dal Legislatore veniva espunto dal sistema sportivo dilettantistico italiano.

L'Ufficio Organismi Sportivi (di seguito\_ UOS), in ragione di quanto sopra evidenziato, aveva provveduto ad avvertire e dissuadere gli Organismi sportivi dal porre in essere rapporti di affiliazione, finalizzati all'iscrizione al Registro del CONI, con le suddette SSD lucrative rilevando, in caso contrario, la forzatura della procedura informatica di iscrizione per la mancanza della specifica forma giuridica in piattaforma e per l'assenza dei peculiari requisiti ancora da stabilirsi.

Nel corso dell'anno 2018 l'UOS, nell'ambito delle verifiche di competenza sulla regolarità delle iscrizioni, comunicava, in data 19/04/2018 all'Organismo sportivo FIT Nazionale e in data 15/05/2018 all'Organismo sportivo ASI Nazionale, la non idoneità della SSD lucrativa in oggetto, risultata iscritta a far data dal 17/04/2018 al Registro Nazionale, perché costituita con una forma giuridica ancora non recepita nel Regolamento di funzionamento del Registro.

*Legenda tabella*

(1) Denominazione Associazione/Società sportiva
(2) Codice Fiscale
(3) Motivi per la cancellazione
(4) Istruttoria
(5) Conclusioni



All'esito dei recenti e nuovi controlli per la posizione nel Registro della SSD lucrativa, il soggetto con CF 14634121009 ha evidenziato ancora nella denominazione il carattere lucrativo e nella sezione documentale il permanere (in quanto caricato da FIT e ASI) del modulo di richiesta di affiliazione quale società lucrativa e dell'atto notarile di costituzione (notaio Occorsio in Roma, Repertorio n. 1.243 Raccolta n. 597 del 29/01/2018).

Pertanto, in assenza di documentazione attestante l'ulteriore trasformazione in SSD si rileva, di fatto, la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento.

(5) L'esito della istruttoria ha evidenziato per la **ROMANA VILLAGE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A R.L. (14634121009)** la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento, ovvero, la natura giuridica difforme dall'art. 90 della L. n° 289/2002, con conseguente cancellazione dal Registro Nazionale del CONI, per nullità dell'iscrizione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento.

(1) **TC 1995 SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA SRL**

(2) **02018930384**

(3) Mancanza fin dal momento dell'iscrizione dei requisiti richiesti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento di funzionamento del Registro.

(4) La Legge di Bilancio del 2018 (Legge del 27 dicembre 2017 n. 205) aveva dato l'opportunità per gli operatori dello sport di poter utilizzare un nuovo strumento per lo svolgimento dell'attività dilettantistica sportiva, introducendo per la prima volta lo scopo di lucro, con la nascita della Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (di seguito e per brevità: SSD lucrativa).

Alcune Associazioni/Società sportive avevano così deciso di optare per l'utilizzo di questo nuovo strumento messo a disposizione dal Legislatore senza attendere che il CONI deliberasse i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi di questo nuovo soggetto giuridico.

Tuttavia in seguito dell'entrata in vigore del Decreto Dignità (D.L. del 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n° 96), con particolare riferimento all'art. 13 del testo, il nuovo strumento giuridico introdotto dal Legislatore veniva espunto dal sistema sportivo dilettantistico italiano.

L'Ufficio Organismi Sportivi (di seguito\_ UOS), in ragione di quanto sopra evidenziato, aveva provveduto ad avvertire e dissuadere gli Organismi sportivi dal porre in essere rapporti di affiliazione, finalizzati all'iscrizione al Registro del CONI, con le suddette SSD lucrative rilevando, in caso contrario, la forzatura della procedura informatica di iscrizione per la mancanza della specifica forma giuridica in piattaforma e per l'assenza dei peculiari requisiti ancora da stabilirsi.

Nel corso dell'anno 2018 l'UOS, nell'ambito delle verifiche di competenza sulla regolarità delle iscrizioni, comunicava in data 22/05/2018 all'Organismo sportivo CSAIN Nazionale la non idoneità della SSD lucrativa in oggetto, risultata iscritta a far data dal 03/04/2018 al Registro Nazionale, perché costituita con una forma giuridica ancora non recepita nel Regolamento di funzionamento del Registro.

All'esito dei recenti e nuovi controlli per la posizione nel Registro della SSD lucrativa, il soggetto con CF 02018930384 ha evidenziato ancora nella denominazione il carattere lucrativo e nella sezione documentale il

*Legenda tabella*

(1) Denominazione Associazione/Società sportiva
(2) Codice Fiscale
(3) Motivi per la cancellazione
(4) Istruttoria
(5) Conclusioni



permanere (in quanto caricato da ASI) del modulo di richiesta di affiliazione quale società lucrativa e dell'atto notarile di trasformazione (notaio Mottura in Viterbo, Repertorio n. 5693 Raccolta n. 3361 del 08/02/2018).

Pertanto, in assenza di documentazione attestante l'ulteriore trasformazione in SSD si rileva, di fatto, la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento.

(5) L'esito della istruttoria ha evidenziato per la **MILANO GYMS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA (14476691002)** la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento, ovvero, la natura giuridica difforme dall'art. 90 della L. n° 289/2002, con conseguente cancellazione dal Registro Nazionale del CONI, per nullità dell'iscrizione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento.

La presente relazione è stata predisposta in esecuzione all'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi. Al riguardo si dichiara che quanto riportato nella presente relazione è frutto dell'istruttoria compiuta da questo ufficio della cui idoneità e completezza il sottoscritto assume la completa responsabilità.

Organismi Sportivi DSA, EPS, AB  
Responsabile

*Legenda tabella*

(1) Denominazione Associazione/Società sportiva
(2) Codice Fiscale
(3) Motivi per la cancellazione
(4) Istruttoria
(5) Conclusioni



permanere (in quanto caricato da CSAIn) del modulo di richiesta di affiliazione quale società lucrativa e dell'atto notarile di costituzione (notaio Leoni in Ferrara, Repertorio n. 1866 Raccolta n. 1344 del 01/03/2018).

Pertanto, in assenza di documentazione attestante l'ulteriore trasformazione in SSD si rileva, di fatto, la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento.

(5) L'esito della istruttoria ha evidenziato per la **TC 1995 SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA SRL (02018930384)** la carenza fin dalla data di iscrizione dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento, ovvero, la natura giuridica difforme dall'art. 90 della L. n° 289/2002, con conseguente cancellazione dal Registro Nazionale del CONI, per nullità dell'iscrizione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento.

**(1) MILANO GYMS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA**

(2) **14476691002**

(3) Mancanza fin dal momento dell'iscrizione dei requisiti richiesti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) e lett. f) del Regolamento di funzionamento del Registro.

(4) La Legge di Bilancio del 2018 (Legge del 27 dicembre 2017 n. 205) aveva dato l'opportunità per gli operatori dello sport di poter utilizzare un nuovo strumento per lo svolgimento dell'attività dilettantistica sportiva, introducendo per la prima volta lo scopo di lucro, con la nascita della Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (di seguito e per brevità: SSD lucrativa).

Alcune Associazioni/Società sportive avevano così deciso di optare per l'utilizzo di questo nuovo strumento messo a disposizione dal Legislatore senza attendere che il CONI deliberasse i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi di questo nuovo soggetto giuridico.

Tuttavia in seguito dell'entrata in vigore del Decreto Dignità (D.L. del 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n° 96), con particolare riferimento all'art. 13 del testo, il nuovo strumento giuridico introdotto dal Legislatore veniva espunto dal sistema sportivo dilettantistico italiano.

L'Ufficio Organismi Sportivi (di seguito\_ UOS), in ragione di quanto sopra evidenziato, aveva provveduto ad avvertire e dissuadere gli Organismi sportivi dal porre in essere rapporti di affiliazione, finalizzati all'iscrizione al Registro del CONI, con le suddette SSD lucrative rilevando, in caso contrario, la forzatura della procedura informatica di iscrizione per la mancanza della specifica forma giuridica in piattaforma e per l'assenza dei peculiari requisiti ancora da stabilirsi.

Nel corso dell'anno 2018 l'UOS, nell'ambito delle verifiche di competenza sulla regolarità delle iscrizioni, comunicava in data 15/05/2018 all'Organismo sportivo ASI Nazionale la non idoneità della SSD lucrativa in oggetto, risultata iscritta a far data dal 15/05/2018 al Registro Nazionale, perché costituita con una forma giuridica ancora non recepita nel Regolamento di funzionamento del Registro.

All'esito dei recenti e nuovi controlli per la posizione nel Registro della SSD lucrativa, il soggetto con CF 14476691002 ha evidenziato ancora nella denominazione il carattere lucrativo e nella sezione documentale il

*Legenda tabella*

(1) Denominazione Associazione/Società sportiva
(2) Codice Fiscale
(3) Motivi per la cancellazione
(4) Istruttoria
(5) Conclusioni